



UNIVERSITÄTS-
BIBLIOTHEK
PADERBORN

Universitätsbibliothek Paderborn

Acta Ecclesiae Mediolanensis

Acta Synodalia Dioecesana Ecclesiae Mediolanensis, Pars Secunda

Borromeo, Carlo

Brixiae, 1603

Avvertenze Per hauer notitia dello Stato del Clero.

urn:nbn:de:hbz:466:1-11399

raua andare ad orare, non solo quei che faranno nel compartito fatto, ma altri ancora.

Si prouegga anco che vi si facciano alcuna volta, secondo che vi si vedrà frequèza di popolo, pij & affettuosi ragionamenti da persone deputate, & approuate da noi.

Questi ragionamenti siano breui, in modo che non eccedino vn quarto d' hora; e siano più tosto eccitamenti d' oratione, e come punti di meditatione, che in forma di sermoni, nè di prediche.

Comincisi l' oratione nella Chiesa seguente, vn' hora prima che finisca nella precedente, e duri in ciascuno luogo il tempo preciso solo delle Quarant' hore, e non più oltre, ancor che fosse bisogno leuarla, ò metterla di notte.

Non si mettino, nè lascino fuori bacili p' riceuer limosine; ma più tosto cassette, con licenza nostra: delle quali ne terrà vna chi' aue il Curato, & vn' altra quei della Scuola del Corpus Domini; & doue tali non siano, chi sarà deputato dal Prefetto della porta, e si spendano i danari come qui a basso.

Se sarà bisogno, si mandino fuori nei cõfini soli di quella Parochia, persone atte, da essere elette dal Prefetto con participatione del Curato, e Priore della Scuola del Corpus Domini di essa Parochia: le quali persone raccolgano limosine per fare le spese che bisogneranno, al giudicio de medemi: e ciò che auanzerà, si spendi pure per vso del Santissimo Sacramento in quella Chiesa con nostra licenza, ouero in foccorrer le Chiese della medema Parochia, ò Porta, che non haueranno il modo di fare la spesa dell' Oratione.

Dat Madiolani, ex ædibus Archiep. die 17. Iunij, 1577.

AVVERTENZE

Per l' Oratione sine intermissione.

Vide infra, in septima parte, literas Pastorales de instituto orationis vespertine, & cætera quæ sequuntur.

AVVERTENZE

Per la Benedictione delle case.

Vide in parte septima huius voluminis, literas, Pastorales eo de genere: quas literas deinde sequitur ordo benedictionis ædium.

AVVERTENZE

Per il Giubileo dell' Anno Santo.

Vide infra, in parte septima, literas Pastorales de anno Iubilei, & cætera deinceps, quæ ordine explicata sunt.

AVVERTENZE

Per hauer notizia dello Stato del Clero.

Carolus Cardinalis Tit. S. Præcedis Archiepiscopus. 1573.

Non sia lecito ad alcuno Laico di qual si voglia età, stato, ò conditione, vestirsi in habito Ecclesiastico p' portarlo ordinariamente, ò per qual si voglia occasione, anco di seruitio Ecclesiastico ordinario, ò straordinario, senza nostra espressa licenza in scritto.

Nissuno Laico come di sopra, passati due mesi sia admeso da alcuno Rettore di Chiesa, Sacerdote, Sacrestano ò da altro a chi spetta a seruire alle Chiese, ò me in portar Croce, Ciloftri, suonar campana, e simil altro seruitio Ecclesiastico, ò sia con habito Ecclesiastico, ò senza esso; se prima nõ sarà da noi, ò da chi hauerà di ciò facultà da noi, approbato a qsto, e ne esibirà fede, e licèza in scritto: nel quale ordine però non sia cõpresso, chi per qualche vrgente bisogno seruisse accidentalmente in simili cose.

Nessuna persona Ecclesiastica secola re, etiam di qual si voglia ordine, grado, dignità, ò conditione che sia, passati due mesi si possa preualere di qual si voglia nostra licenza data da noi, ò da altro nostro ministro, ancora p' lettere private a Vicarij foranei, ò all' istesse persone Ecclesiastiche, di celebrar Messa, ministrare qual si voglia Sacramento, assolvere da censure, ò peccati riservati, predicare, star assente dalla Diocese, ò da suoi beneficij per causa di studio, ò per altri

Habito Ecclesiastico non si vesta senza licenza.

Laici non s'ammettono a seruitio Ecclesiastico senza licenza.

Varie licenze de gli Ecclesiastici uocato, e io me s'ottenghino di nuouo.

altri suoi negotij, esser promosso ad alcuno ordine, tener donne in casa, habitare in casa de secolari, ò con secolari, ò tener seco altri, ò di qual si voglia altra licenza pertinente alla persona sua: ma s'intendono dopò detto termine di due mesi tutte reuocate.

E quelli che ne otterranno di nuouo, doueranno fra sei giorni dopò la data d'esse, esibire tal licenza al Prefetto, p poter far nota al suo libro, & ottenere da lui la sottoscrizione sopra d'essa licenza in questa forma, [N. Praefectus.] E passati li sei giorni, la detta licenza, fin tanto che non sarà sottoscritta come di sopra, sia, e s'intenda esser nulla, e di niu valore, e per tale sia hauuta da ogni persona a chi sia esibita, e si proceda, cò chi l'harà ottenuta, come se non gli fosse stata concessa.

Il medesimo diciamo nelle licenze a Laici per pigliar l'habito, ò alcuno seruitio Ecclesiastico. Eccettuamo però in questa ordinazione, le licenze che si fanno da nostri Vicarij, etiam foranei, & anco da noi qui per assentie, & altre cose momentanee, che non durino più di dieci giorni.

Ecclesiastici che muta no casa ne diano auiso, & a chi.

Ogni persona Ecclesiastica come di sopra, habitante nella Città, e suoi corpi santi, che mutarà casa, ancorche sia nella medesima parochia; ne dia però sei giorni auanti che parta, notitia al Rettore della cura, & al Sindico della porta; & andando in altra Parochia, similmente fra sei giorni dopò che harà pigliata nuoua habitatione, ne dia notitia al Curato, e Sindico del luogo, doue andará ad habitare, e ne dia anco particolar notitia nel medesimo termine al suddetto Prefetto.

Questa medema notitia al Sindico della sua Porta, & al Prefetto come di sopra; sia tenuto di dar il Curato, nella cui parochia mutarà casa, ò da essa si partirà alcuno del Clero sudetto, e quello doue andará ad habitare come di sopra, fra termine di sei giorni dopò la notitia, che harà ò dal medemo che mutarà habitatione, ò ò qual altro si voglia modo della loro partita, ò nuoua habitatione respettiuaamente come di sopra. Simil notitia diano al Prefetto come di

sopra, nel medesimo termine li Sindici delle Porte, nelle quali mutaranno casa, ò di doue si partiranno, e doue andaranno ad habitare, respettiuaamente. questi tali come di sopra. Et in tutti i casi sudetti si douerà dare detta notitia, nõ solo per quelli che haranno domicilio fermo in quella Parochia, ò porta; ma anco di quelli che ancor che siano forastieri, haranno fatto dimora più d'otto di continui in quella Parochia, ò porta.

Nissuno muti, ò lasci in tutto ò in parte il seruitio della Chiesa, alla quale sarà stato aseritto per interuenire in essa alli diuini officij, ò Messe grãdi, e Vesperi, ò essercitij di funzioni di suoi ordini. Nè lasci, pigli, ò muti Capelle non titolari, ouero qual si voglia obligo di celebrare Messa, se non ne harà data notitia otto giorni innanzi al Rettore, ò Prefetto della Chiesa, doue celebraua, alla quale sarà stato aseritto, & al Rettore, ò Prefetto della Chiesa, alla quale harà hauuto licenza di trasferirsi, & al Rettore di quella, doue vorrà pigliar Capelle come di sopra, ò nuouo obligo di celebrare, & ottenutane da noi la licenza in scritto, sottoscritta anco dal Prefetto come di sopra. Li Rettori delle Chiese parimente, dal seruitio delle quali alcun Capellano come di sopra, ò altrimenti aseritto partirà, ouero doue vorrà pigliare, ouero harà pigliato nouo obligo di Messe come di sopra, ò doue sarà stato aseritto, ne dia notitia in termine di tre giorni al detto Prefetto.

Chi lascerà, ò otterrà alcun beneficio di qual si voglia sorte, ancorche per translatione d'un beneficio ad vn'altro, ne dia notitia similmente al sopradetto Prefetto fra sei giorni dopò che harà preso il possesso; si come fra il medesimo tempo darà l'istesso Prefetto il nome del Notaro, che sarà rogato di queste re signationi ò prouisioni.

Simile notitia dia fra vn mese al sudetto Prefetto, il Rettore di quella Chiesa, & il Sindico di quella Porta, nella quale esso harà ottenuto il beneficio, ò lasciato l'altro; e se il beneficio che lascerà, ò otterrà, harà Chiesa separata

P p 2 dall'al-

L'istesso nel mutar il seruitio delle Chiese alle quali sono aseritti.

Chi ottiene qualche nuouo beneficio ne dia nota vt supra.

dall'altra Chiesa, ne dia nota al Rettore della Chiesa curata, ne confini della quale farà il beneficio.

Parimente chi ottiene l'habito Ecclesiastico.

Pigliando alcuno l'habito Ecclesiastico con nostra licenza, ò veramente riceuendo la prima tonsura, ò qual si voglia ordine Ecclesiastico, similmente ne darà notitia al sopradetto Prefetto, dandogli il giorno, Mese, & Anno, & qual titolo sarà stato ordinato.

E se fosse stato ordinato da altro che da noi, con che dimissoria, ò licenza, e questo fra sei giorni dopò che l'harà pigliato; & ordinandosi alcuno fuori della Prouincia, faccia dopò che sarà tornato a Milano, ò nella Diocesi la medesima notificazione fra il medesimo termine; e presenti le lettere testimoniali dell'ordine riceuuto in mano del detto Prefetto; il quale nõ le admetta prima che siano state viste; & approbate dal Vicario Generale.

Altramente non sia adnesso in qual si voglia Chiesa alla funzione di quell'ordine che harà preso, nè ad altro ministerio ò seruitio Ecclesiastico, tra tanto che dal predetto Prefetto si faccia fede che habbia sodisfatto.

Non mutino, ò lascino lectioni, scuole, congregazioni senza licenza.

Nissuno abbandoni, ò muti le lectioni publiche, ò priuate, scuole della Dottrina Christiana, e maestri di lettere, ò di canto, ò congregazioni, & altri essercitij simili, alli quali sia stato ascritto da noi, senza licenza nostra in scritto, e sotto scritta dal sudetto prefetto come di sopra. Morendo alcuno Ecclesiastico come di sopra, si dia simile notitia dal Curato doue egli sarà morto, al Sindaco, e da ql lo doue haucrà il domicilio vltimamente; & hauendo beneficio, da quello sotto la cui Parochia haueua beneficio, a ciascun Sindaco, della portata; ò se il beneficio sarà in Chiesa collegiata, al Rettore d'essa collegiata, & essi Sindici, e Rettore d'essa collegiata, al Prefetto fra termine di sei giorni dopò la notitia.

Questa medesima notitia si dia nel sudetto modo, quando alcuno del Clero come di sopra, s'infermasse, e che per infermità lunga, ò per qualche accidente di sordità, inacameuto di vista, debilitazione di membri, ò altri simili restassero impediti, ò fosse bisognuole di sospen-

dergli dal seruitio delle loro Chiese. Et quando ciò occorresse ad alcuno del li Curati, ò Rettorisil Curato, ò Rettore più vicino sia quello, che ne dia notitia del modo sudetto.

Tutte le Notificazioni sudette si diano da chi si spetta in scritto.

Li Rettori delle Chiese Parochiali, e Sindici delle porte, habbino sempre presso di loro l'Indice, ciascun del suo Clero; cioè il Curato di quelli Ecclesiastici che habitano sotto la sua Parochia, Il Sindaco di tutti quelli della sua portata; Il Prefetto d'ogni Chiesa, di tutti ql li che sono beneficiati, ò ascritti in essa, aggiungendo, leuado, e mutado di mano in mano, secondo, che occorrerà farsi alterationi necessarie, ò cõ ordine nostro: Tutti gli ordini sopradetti si offeruino anco dal Clero della nostra Diocesi, eccetto però doue si nomina li Sindici, e Porte, la s'intenda il Vicario foraneo, e suo Vicario; e doue quelli della Città deueno fra sei giorni dare le notificazioni, quelli della Diocesi la diano fra dieci giorni, e quelle che vanno al Prefetto, fra venti giorni.

Rettori e Sindici habbino presso di se l'Indice de gli Ecclesi.

Gli ottimali sopradetti s'offeruino nella Diocesi.

AVVERTENZE

Per far lo Stato delle Anime.

Carolus Cardinalis Tit. S. Praxedis Archiepiscopus. 1574.

Habbiamo più volte, e nelli Concilij Prouinciali, & in altre prouisione ordinato, che ciascun Curato douesse fra certo termine far lo stato di tutte le sue anime; e trouando che molti hanno pretermesso di farlo, ouero non l'hanno fatto secondo il bisogno, ne volendo che si differisca più oltre cosa tanto importante, senza la quale, oltre a gli altri inconuenienti, possiamo poco afficurarsi di sapere quali siano Chresimati, ò nõ, e quelli che nella Pasqua si siano confessati, & comunicati, ò nõ, e quali siano peruenuti, ò nõ, all'età e cognitione nella quale siano habili a detti Sacramenti; di nuouo auisiamo a tutti li Curati della Città e Diocesi, che rimessa ogni escusatione e pretesto, ò habbino fatto e consegnato detto stato altre volte, ò nõ, l'habbino da ridurre nettamente